

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 777 DEL 12/05/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA – RLS.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 777/23

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. "Gestione Risorse Umane", nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" riferisce quanto segue.

Premesso che il D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" si applica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;

i) il D.Lgs. 81/2008, art. 2, comma 1, lettera i), definisce *"rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.*

Preso atto che:

- il C.C.N.Q. sottoscritto il 10 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPi e UNIONQUADRI, parte prima, punto V "Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza" prevede:

a) All'atto della costituzione della RSU il candidato o rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.

La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.

b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue:

entro trenta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno;

tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa indicazione da parte dell'assemblea, si procederà a nuova designazione sempre all'interno della R.S.U;

nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre sessanta giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.

- il D.Lgs 81/2008, all'art. 47, comma 2, prevede che *"In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza."*
- il D.Lgs 81/2008, all'art. 47, comma 4, prevede che *"Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno."*
- il D.Lgs 81/2008, all'art. 47, comma 7, prevede che *"In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva."*

Constatato che:

- è stato adottato con deliberazione n. 1606 del 28/12/2018 il "Regolamento per le attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza";

- il regolamento summenzionato dispone, all'art. 2 - Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: *“Tenuto conto della complessità organizzativa aziendale, della presenza di ulteriori lavoratori e di soggetti non inquadrabili come dipendenti ricompresi nell'ampia accezione di lavoratori dettata dall'art.2 del D.Lgs. 81/2008, e della compresenza, nell'ambito del SSN di tre aree di contrattazione collettiva, nelle more di una definizione complessiva in sede di contrattazione collettiva nazionale, il numero dei RLS viene fissato complessivamente in n. sedici (16), così suddiviso:*

-n. 12 dipendenti appartenenti all'area di contrattazione collettiva del personale Comparto Sanità;

-n. 3 dipendenti per l'area della contrattazione collettiva della Dirigenza Medica e Veterinaria;

-n. 1 dipendenti per l'area di contrattazione collettiva della Dirigenza Sanitaria Tecnica Professionale e Amministrativa (SPTA).

- il regolamento summenzionato dispone all'art.3 – Designazione: *“Il RLS riferito alle aree contrattuali della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA, è individuato su designazione delle relative rappresentanze sindacali aziendali.*

Il RLS riferito al Comparto Sanità, è individuato su designazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) costituita in Azienda.

I nominativi designati vengono prontamente comunicati per iscritto da parte dell'Azienda a tutti i Responsabili di struttura nonché a tutti i dipendenti mediante i canali istituzionali.

La rappresentanza dei RLS così istituita ha mandato triennale. Alla scadenza, i componenti sono nuovamente designabili e restano in carica sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti.

I nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono debitamente comunicati all'INAIL ai sensi di legge.

Qualora uno o più componenti della RLS non potessero esercitare la funzione attribuita, la relativa rappresentanza sindacale procede alla loro sostituzione attraverso la designazione di nuovi componenti.”

Dato atto che:

- con deliberazione n. 1606 del 28/12/2018 sono stati individuati i precedenti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel numero di 12 (dodici) per il personale del Comparto sanità, mentre non sono pervenute designazioni da parte delle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza;
- il contratto collettivo quadro, sottoscritto il 10 luglio 1996, stabilisce che gli RLS restano in carica per un triennio;
- nell'anno 2022 è stata rinnovata la RSU aziendale previo svolgimento delle previste elezioni;
- successivamente, con nota rif. prot. n. 13463/23 del 14/02/2023, la RSU ha designato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza come di seguito indicati:

sigg.

1. Basso Lucio
2. Bianchin Emanuela
3. Bucco Stefano
4. Calubani Silvia
5. Colucci Francesco
6. De Rossi Maurizio
7. Di Federico Elena
8. Federle Francesca
9. Fincato Marco
10. Pauletto Laura
11. Santagiuliana Ezio
12. Spiller Cristina
13. Squarzon Sergio
14. Tognetto Gabriella

- tra i 14 (quattordici) nominativi riportati nella nota sopra citata, n. 3 (tre) non fanno parte della RSU, e nello specifico i sigg. Bucco Stefano, Calubani Silvia e Spiller Cristina;
- con nota prot. 36893/23 del 28/04/2023 la scrivente Azienda Ulss 7 Pedemontana comunicava alla RSU che avrebbe provveduto a dare riconoscimento formale ai soli 11 (undici) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza facenti parte della RSU e contenuti nel numero di 12 (dodici) previsto dall'attuale regolamento aziendale;
- con nota prot. 36809/23 del 28/04/2023 la scrivente Azienda Ulss 7 Pedemontana invitata le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni Locali a designare i propri RLS;
- ad oggi non sono pervenute designazioni da parte delle Organizzazioni Sindacali dell'Area della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni Locali;

Visti:

- l'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2008;
- gli artt. 2 e 3 del "Regolamento per le attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" adottato con deliberazione n. 1606 del 28/12/2018;
- il C.C.N.Q. del 10 luglio 1996 in materia di "rappresentanti per la sicurezza".

Per quanto esposto, sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dall'istruttoria, il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, in qualità di dirigente responsabile del procedimento, propone di individuare i rappresentanti per la sicurezza secondo le designazioni sino ad oggi pervenute e secondo quanto precisato in premessa; i nominativi potranno essere integrati/modificati qualora intervengano nuove designazioni da parte della RSU o delle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni Locali;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione del Responsabile del procedimento e ritenuto di prenderne atto;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di individuare, quali rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sulla base delle designazioni pervenute dalla RSU Aziendale del Comparto e per quanto richiamato in premessa, i seguenti dipendenti:

AREA COMPARTO SANITA'

1. Basso Lucio
2. Bianchin Emanuela
3. Colucci Francesco
4. De Rossi Maurizio
5. Di Federico Elena
6. Federle Francesca
7. Fincato Marco
8. Pauletto Laura
9. Santagiuliana Ezio

10. Squarzon Sergio
11. Tognetto Gabriella

2. di stabilire che i nominativi riportati al punto 1. potranno essere integrati/modificati qualora intervengano nuove designazioni da parte della RSU o delle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni Locali, nei limiti del numero previsto dal regolamento aziendale adottato con deliberazione n.1606 del 28/12/2018;
3. di dare atto che l'incarico di rappresentanti per la sicurezza (RLS), di cui al precedente punto 1), ha durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
4. di dare mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di inoltrare il presente provvedimento alle OO.SS. interessate, agli interessati e alle diverse articolazioni aziendali secondo quanto previsto dal regolamento di cui alla deliberazione n. 1606 del 28/12/2018;
5. di comunicare in via telematica all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
6. di precisare che il presente provvedimento non comporta maggiori spese a carico del Bilancio aziendale;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.